

SERVIZIO DI INTERPRETAZIONE SIMULTANEA SLOVENO/ITALIANO

CIG XXXXXXXXXX

CAPITOLATO D'ONERI

ARTICOLO 1

(Oggetto e durata)

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di interpretazione simultanea in lingua italiana degli interventi svolti in lingua slovena dai Consiglieri regionali nell'ambito dell'attività dell'Assemblea legislativa, per un periodo di 24 mesi.
2. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, l'affidatario, alla scadenza contrattuale, dovrà garantire la prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal contratto in scadenza, fino alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento del servizio.
3. Nell'ambito dell'attività dell'Assemblea legislativa, si tengono in media tre sedute/riunioni al mese. Le sedute/riunioni durano, in via ordinaria, da un minimo di 4 a un massimo di 7 ore e mezza.

ARTICOLO 2

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio sarà effettuato mediante la presenza per tutta la durata della seduta/riunione di un interprete professionista con almeno tre anni di esperienza professionale, comprovata da un minimo di 100 giornate di interpretazione simultanea svolte nel triennio 2017/2019.
2. Per esigenze di resocontazione, la voce dell'interprete sarà registrata.
3. Il servizio si intende prestato in via ordinaria per sedute/riunioni della durata di 7,30 ore o della maggior durata eventualmente indicata in misura migliorativa nell'offerta tecnica ("giornata intera"); qualora la durata delle sedute/riunioni non superi le 4 ore, il servizio si intende prestato per "mezza giornata"; qualora la seduta/riunione si protragga oltre la durata della "giornata intera", il servizio si intende prestato in via straordinaria per ciascuna ora aggiuntiva rispetto alla durata medesima.
4. Il servizio dovrà essere svolto anche in occasione di sedute/riunioni che si tengano presso sedi diverse da quelle istituzionali del Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

(Obblighi del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale comunicherà all'affidatario a mezzo posta elettronica il calendario di massima delle sedute d'Aula non appena redatto dalla Conferenza dei Capigruppo. Eventuali convocazioni non programmate e modifiche del calendario stesso saranno comunicate con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio della seduta.
2. Relativamente alle riunioni di altri organi e uffici operanti in ambito consiliare, il servizio sarà espressamente richiesto dal Consiglio regionale con almeno 24 ore di preavviso.

ARTICOLO 4

(Obblighi dell'affidatario)

1. Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà fornire al Consiglio regionale l'elenco dei nominativi degli interpreti che svolgeranno l'attività e, per ciascuno di essi, il curriculum, da cui risulti l'esperienza professionale richiesta all'articolo 2, punto 1, del presente capitolato.

2. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione con altro personale qualificato degli interpreti la cui prestazione, a giudizio e su segnalazione dei Consiglieri regionali, non sia ritenuta soddisfacente.
3. Nei confronti del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà applicare la vigente normativa in materia di trattamento giuridico, retributivo e contributivo, nonché di igiene, sicurezza e assicurazione dei lavoratori.
4. L'affidatario dovrà mantenere la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio per tutto ciò di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.

ARTICOLO 5 **Corrispettivo e pagamenti**

1. Per il servizio in oggetto saranno corrisposti i seguenti importi (IVA esclusa):
 - per ciascuna “giornata intera”, l'importo unitario indicato nell'offerta economica di cui all'articolo 6, punto 4-III, del disciplinare;
 - per ciascuna “mezza giornata”, l'importo unitario indicato nell'offerta economica di cui all'articolo 6, punto 4-III, del disciplinare, ridotto del 10%;
 - per ciascuna “ora aggiuntiva” rispetto alla durata della “giornata intera”, l'importo unitario di Euro 50,00.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verifica di conformità della prestazione, entro trenta giorni dal ricevimento di regolari fatture trimestrali posticipate, riferite al servizio prestato nel trimestre precedente.
3. Le fatture, da trasmettere in formato elettronico al codice univoco ufficio UFL28E, con indicazione del CIG e degli estremi della comunicazione di avvenuta adozione dell'impegno di spesa da parte del Consiglio regionale, dovranno essere intestate come segue:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale
p.zza Oberdan n. 6
34133 Trieste
C.F.: 80016340327

ARTICOLO 6 **(Rischi da interferenza)**

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., il servizio in oggetto, avendo natura intellettuale, non è soggetto a rischi derivanti da “interferenze” e, di conseguenza, non comporta oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

ARTICOLO 7 **(Risoluzione del contratto)**

1. Fatto salvo ogni altro diritto, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimenti contrattuali reiterati per tre volte, con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 4 del presente capitolato.

ARTICOLO 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge 136/2010.
2. L'affidatario è inoltre tenuto a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 9
(Foro competente)

1. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ARTICOLO 10
(Rinvio normativo)

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si applica la vigente normativa in materia di contratti pubblici.